

COMUNE DI ROCCASTRADA
(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)

ANNO 2014

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Assimilazione all'abitazione principale</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Fabbricati inagibili ed inabitabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Versamenti e rimborsi di modesta entità</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag.5</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Roccastrada dell'Imposta municipale propria (IMU) quale componente patrimoniale della Imposta Unica Comunale (IUC) istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014 dall'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU così come prevista dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in quanto compatibili, gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 ed il D. Lgs.504/1992 ove richiamato.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2 – ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/11 convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta :

- L'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

- L'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 3 – FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio può provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, lo stesso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2014 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata d'acconto possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2014, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.
4. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.(I.M.U).

dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n°504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempre che i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

ART. 4 – VERSAMENTI E RIMBORSI DI MODESTA ENTITA'

Il versamento dell'I.M.U. in autotassazione viene effettuato con le modalità previste dalla normativa statale .

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva annua risulti inferiore ad euro 12,00 (euro dodici/00).

Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 12,00 (euro dodici/00) per anno solare.

Nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avvisi di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non superi € 15,00 (euro quindici/00).

ART. 5 – SANZIONI

La sanzione prevista per i versamenti dell'imposta effettuati dai contribuenti oltre il termine lungo previsto per il ravvedimento operoso, ma prima dell'attività accertativa del Comune è ridotta ad 1 / 3 del 30% stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.